

Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 16.

Modificazioni alla Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente "Provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto d'organi" così come modificata dalla Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 24.

*Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 17 novembre 1997, n. 65, così come sostituito dalla l.r. 31 agosto 1999, n. 24 è sostituito dal seguente:

"4. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 sono rimborsate le spese di viaggio diverse da quelle di cui al comma 2 nonché quelle di soggiorno nella misura stabilita al comma 3 necessarie per un accompagnatore.".

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2000.

IL PRESIDENTE

(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 2 della L.R. n. 65/1997 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi), già modificato con L.R. n. 24/1999, è il seguente:

"Art. 2 - (Contributi) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino in attesa di trapianto o che ha già subito trapianto, rimborsa all'assistito le spese di viaggio, compreso l'eventuale costo del biglietto aereo dallo stesso sostenute per l'esecuzione:

- a) degli esami preliminari e degli esami per la tipizzazione tissutale;
- b) dell'intervento di trapianto;
- c) di tutti i controlli successivi nonché di quelli derivanti dalle complicanze.

2. In caso di utilizzazione di autovettura privata o noleggiata è corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è

calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria.

3. L'Azienda unità sanitaria locale rimborsa altresì all'assistito le spese sostenute per il soggiorno nella località sede del centro trapianti o prossima ad esso, giustificato da esigenze cliniche documentate in misura pari al 70 per cento del costo sostenuto per l'alloggio e per i pasti sino ad un massimo di lire duecentocinquantamila giornaliera. Detto importo è rivalutato all'inizio di ciascun anno in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

4. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 sono rimborsate le spese di viaggio diverse da quelle di cui al comma 2 nonché quelle di soggiorno nella misura stabilita al comma 3 necessarie per un accompagnatore".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del consiglieri Ricci n. 427 del 11 gennaio 2000;
- Relazione della V commissione permanente in data 19 gennaio 2000;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 gennaio 2000, n. 279 vistata dal commissario del governo il 19/2/2000, prot. n. 268/2000.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO SANITA'.